



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia

Bari

SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

Carlucci Cristina

Presso:

Carlucci Cristina

Viale Della Repubblica 46 70026 Modugno Tel

Fax

Avviso di udienza pubblica

MERITO

Si comunica che la discussione del ricorso indicato e' fissata per l'udienza pubblica del giorno
16/05/2019 alle ore 9.30.

Numero Registro Generale: 592/2018

Oggetto : demolizione e ripristino stato dei luoghi opere edili abusive

Parti	Avvocati
-------	----------

Auto Service Dei F.Lli Fiorino Vito, Roberto E
Massimo S.N.C

Clemente Paolo
Caputo Sante Nicola

Contro:

Parti	Avvocati
-------	----------

Comune Di Modugno

Carlucci Cristina

Bari, li' 14/06/2018

l'operatore amministrativo

Zimbra

protocollo@comune.modugno.ba.it

trasmissione Ordinanza n.223/2018 proc. Auto Service F.lli Fiorino

Da : Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

ven, 15 giu 2018, 11:07

Oggetto : trasmissione Ordinanza n.223/2018 proc. Auto Service F.lli Fiorino

2 allegati

A : Donato Dinoia <dinoia@comune.modugno.ba.it>

Cc : protocollo <protocollo@comune.modugno.ba.it>

Ciao Donato,

Ti trasmetto in allegato l'ordinanza cautelare adottata al tar di bari, con cui concede la sospensiva del provvedimento di demolizione al solo fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi fino alla decisione nel merito.

Cordiali saluti

Cristina

www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci
Responsabile Avvocatura Comunale
Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b
70026 - Modugno (BA)
Tel: +39 080.58.65.865
Mobile: +39 3358485792
fax: +39 080/5865209
mail: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

C_F202 - - 1 - 2018-06-15 - 0032465
Prot. Generale n: 0032465 P
Data: 15/06/2018 Ora: 11.25
Classific:

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario
non stampare questa mail - Respect the
environment: if you do not need not print

this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdetta la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute.

La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the Italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code, the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence.

Even in case of error in sending this email, the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden.

We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.



logo_modugno.jpg
3 KB

Ordinanza cautelare n.223-2018 Auto Service F.lli Fiorino.pdf
145 KB

Pubblicato il 14/06/2018

N.00223 2018 REG.PROV.CAU.
N. 00592/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2018, proposto da

Auto Service dei F.Lli Fiorino Vito, Roberto e Massimo s.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clemente e Sante Nicola Caputo, con i quali elettivamente domicilia in Bari, via Principe Amedeo 197, e domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, e con la stessa elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura comunale, in Modugno, Viale della Repubblica. 46, e domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, n. 2/2018 del 05.04.2018 al prot. 19115 del 05.04.2018 adottata dal Comune di Modugno con il

quale è stata ordinata, “(...) la demolizione delle opere abusive nelle premesse individuate e il ripristino della situazione regolare, nel perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notificazione del presente provvedimento” e della decisione del Comune di Modugno di ordinare alla società ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive: n. 4 pensiline a struttura metallica con copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile ; n. 2 gazebo con pilastri in acciaio e copertura realizzata mediante telo plastificato amovibile; n. 1 piattaforma tecnologica prefabbricata per il lavaggio self-service di autovetture”;

- della nota prot. 15016 del 14.03.2018 del Comune di Modugno avente ad oggetto: *“Richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria n. 23/2014, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per “Accertamenti di Conformità di Impianto di Autolavaggio Self Service e Servizi annessi” in via Paradiso n. 39. Procedimento SUAP 13/2014. Diniego ex art. 20 DPR 380/2001 – Rigetto definitivo dell'istanza.”*;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modugno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che le questioni dedotte richiedono il loro sollecito apprezzamento nel merito;

Considerato, pertanto, che, nelle more, è opportuno disporre l'invocata misura cautelare, al solo fine di consentire la definizione del giudizio *re adhuc integra*;

Rilevata in ogni caso la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), Accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la prima udienza pubblica di maggio 2019.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO